

4. NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

4.1 Criteri generali per la localizzazione degli impianti

In seguito alla classificazione dei siti ed impianti Radio e TV esistenti, a complemento delle tabelle del capitolo precedente associate agli stessi, si sono prodotti gli elaborati cartografici (tavole) del territorio provinciale, in scala 1:100.000 (dalla tavola 1 alla 9) e scala 1:25.000 (tavole di dettaglio relative alla sintesi generale di cui alla tavola 9), utili per la valutazione dell'inserimento di nuovi impianti nel territorio provinciale.

I vincoli o le prescrizioni previste per gli impianti Radio e TV, riassunti nelle tavole, **non riguardano i "ponti radio" associati al funzionamento degli impianti radio-TV**, (sono quei sistemi di collegamento a bassa emissione d'energia elettromagnetica che collegano centri di produzione dei programmi con le antenne di radio e tele diffusione), in accordo con il parere del Comitato Tecnico Provinciale, della Conferenza di Pianificazione ed in analogia con i criteri utilizzati dalle Province dell'Emilia-Romagna nella predisposizione dei relativi Piani. Si tratta dei sistemi di collegamento a bassa emissione di energia elettromagnetica che collegano i centri di produzione dei programmi con le antenne di radio e tele diffusione.

Le aree indicate nelle tavole che vanno dalla terza alla ottava, evidenziano i vincoli e le prescrizioni che vengono poi riassunte nella **tavola 9**, che è di sintesi generale ed i cui dettagli verranno descritti nel paragrafo successivo. In essa si sono individuati 5 tipi di aree che prevedono vincoli e prescrizioni per i nuovi impianti, per il potenziamento e/o modifica degli impianti esistenti, infine per la loro eventuale delocalizzazione.

In **Tavola 9**:

1. **nessun** colore è riservato alle aree ove non sono previsti vincoli all'inserimento di nuovi impianti ed al mantenimento degli esistenti. **Ciò significa che devono essere considerate le più idonee e pertanto i Comuni, in sede di autorizzazione alle singole installazioni dovranno perseguire, quando ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e sanitario, la localizzazione degli impianti presso tali aree.**
2. colore **giallo chiaro** è riservato alle aree ove, in generale, è consentito sia il permanere degli impianti esistenti, sia l'installazione di nuovi impianti con il rispetto di opportune prescrizioni definite nei "criteri specifici" di cui al paragrafo 4.2.
3. colore **giallo scuro** è riservato alle aree ove, in generale, è consentito il permanere degli impianti esistenti, mentre NON è consentita l'installazione di nuovi impianti, fatta salva facoltà di deroga da parte dei Comuni in taluni casi specificati al paragrafo 4.2.
4. colore **arancione** è riservato alle aree ove, in generale, NON è consentito né il permanere degli impianti esistenti, né l'installazione di nuovi impianti, fatta salva facoltà di deroga da parte dei Comuni in taluni casi specificati al paragrafo 4.2.
5. colore **rosso** è riservato alle aree ove, in generale, gli impianti esistenti dovranno essere delocalizzati e non saranno ammessi nuovi impianti (vincolo di esclusione tassativo).

Si evidenzia come tutte le aree militari (in particolare nel Comune di Cervia) devono considerarsi interdette all'installazione di impianti radio e TV. La loro rappresentazione cartografica non è stata possibile per ragioni di segreto militare.

Si precisa fin d'ora che il Piano, nell'evidenziazione di vincoli e prescrizioni, assume quali riferimenti principali la legge regionale n. 30/2000 e relativa direttiva d'attuazione n. 197/2001 ed il PTCP di Ravenna, essendone Piano stralcio, nonché i risultati della Conferenza di Pianificazione. Qualsiasi vincolo o prescrizione ulteriore contenuto in altri piani generali o di settore non deve intendersi superato dal presente Piano.

Ciò va in particolare riferito ai PRG e PSC vigenti e/o adottati alla data di adozione del presente Piano e a leggi e strumenti di programmazione e pianificazione in materia di vincoli paesistici ed archeologici non direttamente inseriti nelle tavole seguenti.

Il presente Piano prescrive che i Comuni, per il rilascio di autorizzazioni per impianti radio e TV, valutato anche solo un potenziale interesse archeologico per il sito individuato, trasmettano copia della domanda alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna per un parere preliminare (fatto salvo il disposto del decreto legislativo n. 42/2004).

4.2 Criteri specifici per la localizzazione degli impianti – tavole allegate

Tutte le tavole presentano due caratteristiche comuni che meritano particolare rilievo:

- sul confine provinciale, vi è una **fascia di rispetto di 500 metri**, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva regionale n° 197/2001. Entro tale fascia, qualunque nuova installazione o permanenza di installazione esistente comporta un parere favorevole obbligatorio della Provincia confinante interessata;
- Ogni tavola riporta tutte le emittenti radio e TV esistenti al 31/12/2004.

TAVOLA 1: "IMPIANTI ESISTENTI RADIO, TV e STAZIONI RADIO BASE (SRB) AGGIORNATI AL 31/12/2004 E PUNTI DI MISURAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI (MONITORAGGIO ARPA)

Tale cartografia costituisce parte integrante del quadro conoscitivo (Cap. 1) e non rappresenta quindi un sistema di vincoli e/o prescrizioni. Essa quindi non trova integrazione entro il quadro riassuntivo di cui alla Tavola 9 ed ha carattere ricognitivo al fine di favorire comunque la tendenza alla localizzazione delle emittenti radio e TV, quando ragionevolmente possibile, il più possibile lontano dagli impianti SRB esistenti.

I Comuni hanno pertanto facoltà di utilizzare la tavola in sede di valutazione ambientale per l'autorizzazione di singole installazioni.

La rappresentazione dei punti di misurazione dei campi elettromagnetici, sulla base del lavoro svolto da ARPA, Sezione Provinciale di Ravenna, entro la convenzione sottoscritta con i Comuni e la Provincia di Ravenna, ha la funzione di quadro conoscitivo per le valutazioni sul rispetto dei limiti sanitari per la tutela della popolazione dai campi elettromagnetici.

TAVOLA 2: "LINEE ELETTRICHE AD ALTA (132 KV) ED ALTISSIMA TENSIONE (380 KV) ESISTENTI AL 31/12/2004"

Tale cartografia costituisce parte integrante del quadro conoscitivo (Cap. 1) e non rappresenta quindi un sistema di vincoli e/o prescrizioni. Essa quindi non trova

integrazione entro il quadro riassuntivo di cui alla Tavola 9 ed ha carattere ricognitivo per permettere ai Comuni, nell'istruttoria per l'autorizzazione di singole installazioni, valutazioni sulla localizzazione delle emittenti radio e TV rispetto alle linee elettriche.

TAVOLA 3: "CARTA DEL TERRITORIO URBANIZZATO O URBANIZZABILE E DELLA FASCIA DI RISPETTO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 E DELL'ART. 4 DELLA DIRETTIVA REGIONALE N. 197/2001, AGGIORNATA AL 23/06/2005"

La tavola contiene aree a **vincolo tassativo** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2000 e dell'articolo 4 della Direttiva n. 197/2001 relativamente al territorio urbanizzato (e relativa fascia di rispetto di 300 metri dal suddetto territorio urbanizzato). Viene utilizzata la cartografia dei PRG aggiornata al 23/06/2005 ed in regime di legge regionale n. 47/1978.

Il vincolo deve intendersi esteso alle aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione del presente Piano da parte del Consiglio Provinciale come territorio "urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi" e relativa fascia di rispetto di 300 m". Tale ultima zonizzazione è presente, relativamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Ravenna nella presente tavola e, per tutti i Comuni, parzialmente, in tavola 5 (cui si rimanda) e comunque, **qualora non evidenziata nella presente cartografia, va verificata dai singoli Comuni** sulla base della strumentazione urbanistica vigente e/o adottata alla data di adozione del presente Piano da parte del Consiglio Provinciale.

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **rosso**. Per esse valgono le seguenti **prescrizioni**:

- I) nelle aree urbanizzate e relativa fascia di rispetto, evidenziate in cartografia, è **vietata l'installazione di nuovi impianti**;
- II) nelle aree (eventualmente **non** evidenziate in cartografia o evidenziate in tavola 5) di territorio "urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi" e relativa fascia di rispetto di 300 m è **vietata l'installazione di nuovi impianti**;
- III) **gli impianti esistenti nelle aree I e II andranno delocalizzati** secondo quanto previsto all'art. 7 della Legge Regionale n.30/2000; entro sei mesi dall'approvazione del Piano, i gestori presentano al Comune specifici piani di risanamento; una volta approvati tali piani di risanamento, la delocalizzazione dovrà essere completata entro ulteriori sei mesi.

TAVOLA 4: "CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 AGGIORNATA AL 07/03/2006"

La tavola contiene **vincoli tassativi** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2000 e dell'articolo 4 della Direttiva n. 197/2001 relativamente alle aree classificate come:

- zone di parco classificate A ai sensi della legge regionale n. 6/2005 (Parco Regionale del Delta del Po e Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola);
- riserve naturali ai sensi della legge regionale n. 6/2005 (Riserva Naturale di Alfonsine);
- riserve naturali dello Stato ai sensi della Legge n. 394/91 (il vincolo espresso per le riserve regionali nella L.R. n. 30/2000 viene esteso all'ambito nazionale).

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **rosso**. Per esse valgono le seguenti **prescrizioni**:

- IV) nelle aree evidenziate in cartografia, è **vietata l'installazione di nuovi impianti**;
- V) **gli impianti esistenti nelle aree di cui sopra andranno delocalizzati** secondo quanto previsto all'art. 7 della Legge Regionale n. 30/2000; entro sei mesi dall'approvazione del Piano, i gestori presentano al Comune specifici piani di risanamento; una volta approvati tali piani di risanamento, la delocalizzazione dovrà essere completata entro ulteriori sei mesi.

TAVOLA 5: "ZONIZZAZIONE DA STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI COMPRENDENTE AREE DI VINCOLO ALLA LOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 – AGGIORNATA AL 30/06/2005"

La tavola contiene **vincoli tassativi** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2000 e dell'art. 4 della Dir. n. 197/2001 relativamente a:

- territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
- parchi urbani;
- aree destinate ad attrezzature sanitarie;
- aree destinate ad attrezzature assistenziali;
- aree destinate ad attrezzature scolastiche;
- aree destinate ad attrezzature sportive;
- aree interne al sistema tangenziale principale e aree agricole periurbane esterne ma alle precedenti adiacenti (ai sensi del PRG e PSC del Comune di Ravenna) – ciò unicamente per l'abitato di Ravenna;
- altre zone agricole periurbane (ai sensi del PSC di Ravenna) del Comune di Ravenna;
- aree intercluse, cunei e rientranze determinate dalla individuazione delle aree rosse che determinavano disomogeneità territoriali e che non siano già state classificate come giallo scuro, attenstandole a confini fisici naturali e/o artificiali certi (strade, ferrovie, corsi d'acqua) per il Comune di Ravenna;
- edifici e/o complessi di interesse storico, artistico e/o documentario in territorio urbano ed extraurbano.

Nella tavola, per l'applicazione di tali vincoli, sono state cautelativamente evidenziate tutte le aree classificate negli strumenti urbanistici comunali che contengano uno o più dei vincoli di cui ai punti precedenti.

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **arancione**. Per esse valgono le seguenti **prescrizioni**:

- VI) nelle aree evidenziate in cartografia è **vietata l'installazione di nuovi impianti**;
- VII) **gli impianti esistenti nelle aree di cui sopra andranno delocalizzati** secondo quanto previsto all'articolo 7 L.R. 30/2000; entro sei mesi dall'approvazione del Piano, i gestori presentano al Comune specifici piani di risanamento; una volta approvati tali piani di risanamento, la delocalizzazione dovrà essere completata entro ulteriori sei mesi.
- VIII) poiché vi sono delle aree che possono considerarsi "miste", che comprendono al loro interno sia porzioni a destinazione urbanistica vincolata ai sensi dei punti sopra riportati, sia porzioni a differente destinazione urbanistica e pertanto non vincolate (non tenute al rispetto delle prescrizioni VI e VII), **i Comuni, in sede di autorizzazione conservano la facoltà di deroga dai vincoli sopra riportati, previa verificare dell'effettiva appartenenza al vincolo** sulla base della strumentazione urbanistica vigente e/o adottata alla data di adozione del presente Piano da parte del Consiglio Provinciale.

TAVOLA 6: "AREE AD ELEVATA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE, MERITEVOLI DI PARTICOLARI CAUTELE AGGIORNATA AL 03/04/2006"

La tavola contiene **aree ad elevata sensibilità paesaggistica e/o ambientale sottoposte a particolari prescrizioni** relativamente a:

- aree tutelate ai sensi del Dlgs n. 42/2004 meritevoli di cautela rispetto ad installazioni radio e TV;
- siti d'Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi del DPR n. 357/1997;
- zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi del DPR n. 357/1997;
- zone Ramsar ai sensi del DPR n. 448/1976;
- zone di parco classificate B ai sensi della L. R. n. 6/2005 (Parco Regionale Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola);
- zone di parco classificate C ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Parco Regionale Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola);
- zone di parco classificate D ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Parco Regionale Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola);
- zone di preparco ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Parco Regionale del Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola);
- ulteriori aree classificate "archeologiche e/o di potenziale valore archeologico" da PSC adottato del Comune di Ravenna.

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo scuro**. Per esse valgono le seguenti **prescrizioni**:

- IX) in generale, nelle aree evidenziate non sono ammessi i nuovi impianti; i singoli Comuni però, sulla base di una valutazione degli aspetti di impatto ambientale e paesaggistico, hanno facoltà di consentirne l'installazione, fatto salvo l'eventuale parere vincolante dell'Ente Parco, quando dovuto;
- X) i "nuovi impianti" che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti, fatto salvo l'eventuale parere vincolante dell'Ente Parco, quando dovuto;
- XI) **gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate**, la loro modifica – potenziamento è soggetta alle seguenti prescrizioni:
- a. nel caso si intenda sostituire un'apparecchiatura radio-TV obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale;
 - b. nel caso che si intenda sostituire un palo di sostegno delle antenne esistenti con uno nuovo in una diversa localizzazione, comunque ubicata in prossimità dell'esistente ed in un'area non sottoposta a vincolo tassativo, viene fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare, in deroga alle prescrizioni eventualmente dettate per l'area dal presente Piano, nella sola ipotesi che tale intervento sia valutato migliorativo dell'impatto ambientale e sanitario.

TAVOLA 7: "AREE SOGGETTE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI DAL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) vigente (Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006)":

La tavola contiene **aree sottoposte a particolari prescrizioni e vincoli** sulla base degli articoli del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna approvato. Gli articoli del PTCP che trattano la materia degli "*impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni*" vengono suddivisi in tre categorie:

Categoria "A":

- **art. 3.15** – Zone di tutela della costa e dell'arenile;
- **art. 3.18** – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- **art. 3.21 A.a** – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico – complessi archeologici;
- **art. 3.25 a)** – Zone di tutela naturalistica di conservazione;
- **art. 3.25 b)** – Zone di tutela naturalistica di limitata trasformazione;
- **art. 4.1.** – Rischio idrogeologico, limitatamente alle voci individuate nella cartografia dell'"inventario del dissesto" della Regione Emilia-Romagna:
 - a) "depositi di frana attiva"
 - b) "depositi di frana quiescente" o "di frana per scorrimento quiescente"

Tutte le aree individuate in tale categoria A vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo scuro**. Per esse valgono le seguenti **prescrizioni**:

XII) nelle aree di cui alla categoria A è **vietata** l'installazione di nuovi impianti;
 XIII) **gli impianti esistenti in tali aree possono permanere** seguendo le indicazioni e prescrizioni del PTCP relativamente alla possibilità di modifica e/o potenziamento.

Categoria "B":

- **art. 3.17** – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- **art. 3.19** – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.

Tutte le aree individuate nella categoria B vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo chiaro**. Per esse valgono le seguenti **prescrizioni**:

XIV) in generale, nelle aree evidenziate di cui alla **categoria B é ammesso l'inserimento di nuovi impianti**; i progetti di tali opere dovranno verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa (con riferimento, per le aree di cui all'art. 3.17, ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno), anche in rapporto alle possibili alternative;

XV) i "**nuovi impianti**" che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti;

XVI) **gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate**, la loro modifica – potenziamento è soggetta sia alle prescrizioni del PTCP sia alla seguente:

- a) nel caso si intenda sostituire un'apparecchiatura radio-TV obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale;

Categoria "C":

Ferma restando l'applicazione di ogni altro vincolo contenuto nel presente piano, gli articoli citati non vengono inclusi in cartografia e non sono sottoposti ad ulteriori vincoli o prescrizioni.

- **art. 3.9** - Sistema collinare
- **art. 3.12** - Sistema costiero
- **art. 4.3.** – Abitati da consolidare.
In analogia a quanto riportato nel PTCP, il presente Piano assume e fa proprie le determinazioni cartografiche e normative contenute negli atti di pianificazione della Regione relativi alle perimetrazioni approvate. Vincoli e prescrizioni sono riportati in Tavola 8.
- **art. 4.4.** – Rischio idraulico
In analogia a quanto riportato nel PTCP, il presente Piano assume e fa proprie le determinazioni cartografiche e normative contenute negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino. Vincoli e prescrizioni sono riportati in Tavola 8.
- **art. 7.2.** "Rete Natura 2000"
Riguarda le zone SIC e ZPS. Si veda Tavola 6.
- **art. 7.3.** "Rete ecologica provinciale"
- **art. 7.4.** "Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette"

TAVOLA 8: "AREE SOGGETTE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI DAI PIANI DI BACINO E RELATIVI STRALCI ATTUATIVI AGGIORNATE AL 10/04/2006"

La tavola contiene **aree sottoposte a particolari prescrizioni** sulla base dei Piani di Bacino che interessano la Provincia di Ravenna e relativi Piani stralcio d'attuazione.

In provincia di Ravenna il **Piano stralcio per l'assetto idrogeologico Bacino Reno** costituisce il riferimento per i bacini di Reno, Sillaro, Santerno, mentre per il torrente Senio, vale lo specifico **piano stralcio**.

Completa il quadro il **Piano stralcio per il rischio idrogeologico di Bacino Fiumi Romagnoli**, riguardante per la provincia di Ravenna Lamone, Marzeno, Montone, Ronco, Fiumi Uniti, Bevano e Savio.

Tali Piani trattano **il rischio da frana e l'assetto dei versanti** ed **il rischio idraulico e l'assetto della rete idrografica**, elementi che si ritiene di dover considerare fra i criteri per la localizzazione di impianti radio e televisivi.

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO BACINO RENO (PSAI)

Le **aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate** per le quali applicare nel PPLERT opportune prescrizioni sono quelle normate dall'articolo 5, classificate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), relative ai fiumi Santerno, Sillaro e Reno. La perimetrazione di Piano comprende la suddivisione in zone a diverso grado di pericolosità:

- zona 1 - area in dissesto;
- zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;
- zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;

- zona 4 – area da sottoporre a verifica;
- zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto.

Nel PPLERT esse vengono unificate in termini di prescrizioni per gli impianti radio e TV, ferme restando le norme specifiche urbanistico-edilizie e di tipo agroforestale contenute negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo scuro**.

XVII) nelle aree evidenziate in cartografia quali R4 e R3 per Sillaro, Santerno, Reno è **vietata l'installazione di nuovi impianti**;

XVIII) i "nuovi impianti" che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti;

XIX) nelle aree evidenziate in cartografia quali R4 e R3 per Sillaro, Santerno, Reno **gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate**, la loro modifica-potenziamento sarà soggetta alle prescrizioni di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico Bacino Reno (artt. 6, 7, 8, 9 delle Norme tecniche) e alle seguenti:

- a) nel caso si intenda sostituire un'apparecchiatura radio-TV obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale;
- b) nel caso che si intenda sostituire un palo di sostegno delle antenne esistenti con uno nuovo in una diversa localizzazione, comunque ubicata in prossimità dell'esistente ed in un'area non sottoposta a vincolo tassativo, viene fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare, in deroga alle prescrizioni eventualmente dettate per l'area dal presente Piano, nella sola ipotesi che tale intervento sia valutato migliorativo dell'impatto ambientale e sanitario.

Le aree definite ad **alta probabilità di inondazione** sono quelle passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli "elementi antropici" presenti in tali aree e, rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato.

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo chiaro**.

XX) nelle aree evidenziate in cartografia ad "elevata probabilità d'inondazione" per Sillaro e Santerno è **consentita l'installazione di nuovi impianti** nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 16 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico Bacino Reno ed in particolare qualora essi siano riferiti a servizi essenziali, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

XXI) i "nuovi impianti" che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti;

XXII) nelle aree evidenziate in cartografia ad "elevata probabilità d'inondazione" per Sillaro e Santerno **gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate**, la loro modifica-potenziamento sarà soggetta alle prescrizioni di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico Bacino Reno (art. 16 delle Norme tecniche) e alla seguente:

- a) nel caso si intenda sostituire un'apparecchiatura radio-TV obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale;

PIANO STRALCIO PER IL TORRENTE SENIO

Le **aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate** per le quali applicare nel PPLERT opportune prescrizioni sono quelle normate dall'articolo 5, classificate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3). La perimetrazione comprende una suddivisione del territorio in quattro zone a diverso grado di pericolosità:

- zona 1 - corrispondente all'area dissestata, è definita come la zona a più elevata pericolosità e viene valutata e delimitata in base ai risultati delle indagini svolte;
- zona 2 - area corrispondente all'area di possibile evoluzione del dissesto;
- zona 3 - corrispondente alle aree contermini alla zona precedente, è definita come la zona a pericolosità minore, comprende i territori che non incidono sulla dinamica fisica del fenomeno franoso ma possono essere interessati dagli effetti causati dell'area in dissesto;
- zona 4 - corrisponde a quei territori all'interno dei quali gli effetti dell'interazione tra componenti fisiche ed antropiche influenzano la dinamica evolutiva del dissesto stesso (non presente per la perimetrazione di Zattaglia).

Nel PPLERT esse vengono unificate in termini di prescrizioni per gli impianti radio e TV, ferme restando le norme specifiche urbanistiche e agroforestali contenute negli articoli 6, 7, 8, 9 del Piano stralcio per il Torrente Senio.

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo scuro**.

XXIII) nelle aree evidenziate in cartografia quali R4 e R3 per il Senio è **vietata l'installazione di nuovi impianti**. In particolare per l'area perimetrata e normata dal Piano Stralcio per il Torrente Senio denominata "Zattaglia" è vietata l'installazione di nuovi impianti;

XXIV) i "nuovi impianti" che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti

XXV) nelle aree evidenziate in cartografia quali R4 e R3 per il Senio **gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate**, la loro modifica-potenziamento sarà soggetta alle prescrizioni di cui al Piano stralcio per il Torrente Senio (art. 5 in generale e Allegato A, artt. 1, 2 e 3 delle Norme tecniche per quel che riguarda la perimetrazione denominata "Zattaglia") e alle seguenti:

- c) nel caso si intenda sostituire un'apparecchiatura radio-TV obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale;
- d) nel caso che si intenda sostituire un palo di sostegno delle antenne esistenti con uno nuovo in una diversa localizzazione, comunque ubicata in prossimità dell'esistente ed in un'area non sottoposta a vincolo tassativo, viene fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare, in deroga alle prescrizioni eventualmente dettate per l'area dal presente Piano, nella sola ipotesi che tale intervento sia valutato migliorativo dell'impatto ambientale e sanitario.

Le aree definite ad **elevata probabilità di inondazione** comprendono lo spazio di terreno del tratto montano nel quale defluisce la piena di progetto con tempo di ritorno di 25 anni. In tale spazio è compreso il corso d'acqua. Tali aree costituiscono una specificazione interna delle fasce di pertinenza fluviale; sono quelle passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli "elementi antropici" presenti in tali aree e, rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato.

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo chiaro**.

XXVI) nelle aree evidenziate in cartografia ad “elevata probabilità d’inondazione” per il Senio è **consentita l’installazione di nuovi impianti** nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 11 del Piano stralcio per il Torrente Senio ed in particolare qualora essi siano riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché non concorrano ad incrementare il rischio e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

XXVII) i “nuovi impianti” che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti;

XXVIII) nelle aree evidenziate in cartografia ad “elevata probabilità d’inondazione” per il Senio **gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate**, la loro modifica-potenziamento sarà soggetta alle prescrizioni di cui al Piano stralcio per il Torrente Senio (art. 11 delle Norme tecniche) e alla seguente:

- a) nel caso si intenda sostituire un’apparecchiatura radio-TV obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale;

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI BACINO FIUMI ROMAGNOLI

Le **aree a rischio di frana** per le quali applicare nel PPLERT opportune prescrizioni sono quelle normate dall’articolo 12, classificate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3). La perimetrazione comprende una suddivisione del territorio in due zone a diverso grado di pericolosità:

- zona 1 - corrispondente all’area dissestata, è definita come la zona a più elevata pericolosità e viene valutata e delimitata in base ai risultati delle indagini svolte;
- zona 2 - corrispondente all’area di possibile evoluzione del dissesto;

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo scuro**.

XXIX) nelle aree evidenziate in cartografia quali R4 e R3 per i Fiumi Romagnoli è **vietata l’installazione di nuovi impianti**;

XXX) i “nuovi impianti” che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti;

XXXI) nelle aree evidenziate in cartografia quali R4 e R3 per i Fiumi Romagnoli **gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate**, la loro modifica-potenziamento sarà soggetta alle prescrizioni di cui al Piano stralcio per il rischio idrogeologico di Bacino Fiumi Romagnoli (art. 12) e alle seguenti:

- a) nel caso si intenda sostituire un’apparecchiatura radio-TV obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale;
- b) nel caso che si intenda sostituire un palo di sostegno delle antenne esistenti con uno nuovo in una diversa localizzazione, comunque ubicata in prossimità dell’esistente ed in un’area non sottoposta a vincolo tassativo, viene fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare, in deroga alle prescrizioni eventualmente dettate per l’area dal presente Piano, nella sola ipotesi che tale intervento sia valutato migliorativo dell’impatto ambientale e sanitario.

Le **aree ad elevata probabilità di esondazione** sono distinte in:

- a) aree adiacenti ai tratti collinari e montani dei corsi d’acqua, interessabili dalla piena di progetto con tempo di ritorno non superiore a 30 anni;

- b) aree adiacenti ai tratti di pianura dei corsi d'acqua, interessabili dalla piena di progetto con tempo di ritorno non superiore a 30 anni; in queste aree si individua una fascia a maggiore pericolosità, dovuta all'effetto dinamico dell'acqua sondata, di ampiezza pari a 300 m dal piede esterno degli argini o dal limite esterno dell'alveo, per i tratti non arginati.

In cartografia non si riportano le aree di cui alla lettera b) non ricadenti nella fascia di maggiore pericolosità, fermo restando che ad esse devono comunque applicarsi le prescrizioni di cui all'art. 4 del Piano stralcio per il rischio idrogeologico.

Sono da considerarsi assimilabili al caso di cui al punto a) le aree perimetrate ai sensi della legge n. 267/1998 e comunque formate secondo la procedura dell'art. 29 del Piano territoriale paesistico regionale o dell'art. 25 della L.R. n. 7/2004 e approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo chiaro**.

XXXII) nelle aree evidenziate in cartografia ad "elevata probabilità d'inondazione" per i Fiumi Romagnoli è **consentita l'installazione di nuovi impianti** nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del Piano stralcio per il rischio idrogeologico di Bacino Fiumi Romagnoli, purchè si dimostri che tali interventi non comportino un aumento sensibile del rischio connesso a possibili esondazioni e non ostacolino il regolare deflusso delle acque né provochino conseguenze negative sulla sicurezza idraulica di altri parti del territorio;

XXXIII) i "nuovi impianti" che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti;

XXXIV) nelle aree evidenziate in cartografia ad "elevata probabilità d'inondazione" per i Fiumi Romagnoli **gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate**, la loro modifica-potenziamento sarà soggetta alle prescrizioni di cui al Piano stralcio per il Torrente Senio (art. 11 delle Norme tecniche) e alla seguente:

- a) nel caso si intenda sostituire un'apparecchiatura radio-TV obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale.

PERIMETRAZIONI DEGLI ABITATI DICHIARATI DA CONSOLIDARE AI SENSI DELLA LEGGE N. 445/1908 RECEPITE NEI PIANI STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Si ritiene, in considerazione di quanto definito all'art. 29, comma 2° del PTPR dell'Emilia-Romagna, di trattare tali aree similmente alle aree soggette a dissesto e pertanto di applicare criteri analoghi. Ciò anche in ragione del fatto che l'art. 29, comma 3°, lettera b) consentirebbe eventuali nuove edificazioni solo in ambito di territorio urbanizzato, mentre i nuovi impianti radio e TV non possono insistere su tale territorio ai sensi della Legge Regionale n. 30/2000.

Le aree individuate vengono rappresentate nella tavola 9 con il colore **giallo scuro**.

XXXV) nelle aree evidenziate in cartografia quali "aree da consolidare ai sensi della legge n. 445/1908" e comunque formate secondo la procedura dell'art. 29 del Piano territoriale paesistico regionale o dell'art. 25 della L.R. n. 7/2004 e approvate con deliberazione della Giunta Regionale è **vietata l'installazione di nuovi impianti**.

XXXVI) i "nuovi impianti" che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti;

XXXVII) nelle aree evidenziate in cartografia quali "aree da consolidare ai sensi della legge n. 445/1908" e comunque formate secondo la procedura dell'art. 29 del Piano

territoriale paesistico regionale o dell'art. 25 della L.R. n. 7/2004 e approvate con deliberazione della Giunta Regionale **gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate**, la loro modifica-potenziamento sarà soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) nel caso si intenda sostituire un'apparecchiatura radio-TV obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale;
- b) nel caso che si intenda sostituire un palo di sostegno delle antenne esistenti con uno nuovo in una diversa localizzazione, comunque ubicata in prossimità dell'esistente ed in un'area non sottoposta a vincolo tassativo, viene fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare, in deroga alle prescrizioni eventualmente dettate per l'area dal presente Piano, nella sola ipotesi che tale intervento sia valutato migliorativo dell'impatto ambientale e sanitario.

**TAVOLA 9 (Generale) e Tavole da 9.1 a 9.22 (dettaglio):
 "SINTESI AREE IDONEE, IDONEE CON PRESCRIZIONI, NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI EMITTENDI RADIO-TV"**

La tavola contiene **la sintesi generale** dei vincoli e delle prescrizioni relativamente alle aree che sono state descritte nelle tavole precedenti che vanno dalla terza alla ottava. Si possono distinguere 5 tipi di aree, di cui di seguito si riportano i criteri generali, ferma restando la necessità di applicare la disciplina specifica discussa per le singole tavole:

1. Aree idonee alla localizzazione di impianti Radio-TV (senza colore):

- a) i nuovi impianti possono essere installati senza vincoli e prescrizioni, fatte salve le disposizioni di legge in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- b) gli impianti esistenti possono essere confermati senza vincolo alcuno ad eventuale potenziamento o modifica degli stessi, fatte salve le disposizioni di legge in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed ogni altra disposizione di legge e/o di piano/programma che possa riguardare gli impianti radio e TV.

Tali aree devono essere considerate le più idonee e pertanto i Comuni, in sede di autorizzazione alle singole installazioni dovranno perseguire, quando ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e sanitario, la localizzazione degli impianti presso tali aree (fatte salve le norme specifiche dei PRG ovvero PSC).

2. Aree soggette a prescrizioni che non precludono la possibilità di mantenere gli impianti esistenti e localizzare nuovi impianti Radio-TV (gialle chiare):

- c) gli impianti sono sottoposti a prescrizioni come da descrizione delle tavole 7 (categoria B) e 8, fatte salve le disposizioni di legge in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed ogni altra disposizione di legge e/o di piano/programma che possa riguardare gli impianti radio e TV.

Le aree sono quindi graficamente evidenziate in modalità differenti, al fine di facilitarne l'assegnazione alle relative tavole specifiche.

3. Aree soggette a prescrizioni che non precludono la possibilità di mantenere gli impianti esistenti ma vietano i nuovi impianti (gialle scure):

- d) gli impianti sono sottoposti a prescrizioni e/o vincoli come da descrizione delle singole tavole 6, 7 (categoria A), 8, fatte salve le disposizioni di legge in materia

di tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed ogni altra disposizione di legge e/o di piano/programma che possa riguardare gli impianti radio e TV;
Le aree sono quindi graficamente evidenziate in modalità differenti, al fine di facilitarne l'assegnazione alle relative tavole specifiche.

4. **Aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti Radio-TV e soggette a obbligo di delocalizzazione per quelli esistenti, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte dei Comuni (arancioni):**
 - e) gli impianti nuovi NON possono essere installati e quelli esistenti devono essere delocalizzati, sulla base di quanto specificato relativamente alla Tavola 5, a meno di specifica deroga stabilita dai Comuni, fatte salve le disposizioni di legge in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed ogni altra disposizione di legge e/o di piano/programma che possa riguardare gli impianti radio e TV;
5. **Aree tassativamente non idonee alla localizzazione di nuovi impianti Radio – TV ed alla permanenza di quelli esistenti (rosse):**
 - f) i nuovi impianti NON possono essere installati (vedi tavole 3 e 4);
 - g) gli impianti esistenti NON possono essere confermati e devono essere delocalizzati come indicato nella descrizione delle tavole 3 e 4.